

MODERNIZZAZIONE EUROPEA: QUALI OPPORTUNITA' E QUALI DIRITTI PER LE CITTADINE DELL'UNIONE?

Maria Grazia Rossilli

Dal Trattato di Roma a quello di Amsterdam: dall'uguaglianza salariale all'uguale impiegabilita' delle donne

I sentimenti di amore e odio che i diversi femminismi europei manifestano nei confronti dell'Unione europea (Ue) riflettono, in qualche modo, gli apparenti paradossi cui abbiamo assistito negli ultimi anni: da un lato, l'accresciuta visibilita' e centralita' delle pari opportunita' all'interno delle politiche europee e, dall'altro, il costante deteriorarsi della situazione delle donne delle fasce sociali piu' deboli; da un lato, la grande presenza di donne a vario livello coinvolte nelle istituzioni europee e, dall'altro, il carattere non democratico di queste stesse istituzioni. A cio' s'aggiunga il differente impatto sui diversi strati sociali nelle diverse situazioni nazionali della modernizzazione europea che, se ha aperto nuove opportunita' di carriera per alcuni settori di professioniste, ha eretto muri invalicabili contro le immigrate, se ha creato opportunita' di lavoro per le donne nei paesi del sud Europa, ha minato i diritti sociali delle donne nei generosi Welfare state scandinavi.

A partire dagli anni '70 la legislazione sull'uguaglianza dei sessi e le politiche di pari opportunita' hanno svolto un ruolo fondamentale nel processo di modernizzazione promosso dall'Ue ed incentrato attorno ai cardini della riforma dei modelli occupazionali e dei sistemi di tutela dei lavoratori, della flessibilizzazione e deregolamentazione del lavoro, dello smantellamento del welfare state e della sua trasformazione in workfare (Mortillaro 1998). Il Trattato di Maastricht, vincolando i governi all'obiettivo della riduzione del deficit pubblico, ha segnato un cambiamento epocale rispetto al modello di democrazia basato sui diritti sociali dei cittadini che ha caratterizzato i paesi europei negli ultimi 50 anni. Le restrizioni che il trattato ha imposto alle politiche redistributive degli stati membri hanno minato lo stato sociale di diritto e abrogato di fatto alcune parti delle costituzioni nazionali. Fino al Trattato di Amsterdam la legislazione sociale comunitaria s'e' mantenuta nei limiti della regolamentazione necessaria ad una "integrazione negativa" (Scharpf 1996) relativa, cioe', al completamento del mercato unico, limitandosi a fissare un minimo comune denominatore di diritti dei lavoratori essenziali a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato comune e alla mobilita' del lavoro. Anche la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, che il Trattato di Amsterdam riconosce solo come principi non legalmente vincolanti, non s'allontana da questo modello, in quanto non si riferisce ai diritti dei cittadini europei, bensì a un insieme di diritti minimali dei lavoratori.

La legislazione sull'uguaglianza dei sessi e' stata parte costitutiva di questo processo di "integrazione negativa" (Ostner 2000). Non a caso le Direttive, che costituiscono la legislazione vincolante in materia, rimangono tuttora limitate all'uguaglianza delle

lavoratrici. Anche il trattato di Amsterdam segna un progresso sostanziale solo nell'area della parità retributiva e dell'uguaglianza di trattamento e opportunità nel lavoro su cui, finalmente, anche il parlamento europeo (PE) è chiamato a legiferare insieme con il Consiglio dei Ministri. Il trattato, invero, amplia le competenze comunitarie includendo l'eliminazione delle ineguaglianze tra i sessi e la promozione della parità tra gli scopi e i compiti dell'Unione, ma non stabilisce nessun obbligo d'intervento legislativo in materia. Riconosce pure, per la prima volta, la facoltà del Consiglio dei Ministri di adottare provvedimenti contro le discriminazioni di sesso, razza, etnia, religione, età, orientamento sessuale, ma la vincola al voto all'unanimità, ovvero allo scoglio contro cui si sono tradizionalmente arenate le proposte legislative in materia di politica sociale e di uguaglianza delle donne. Perciò anche il nuovo attivismo della Commissione Prodi e le sue proposte di direttive contro qualsiasi forma di discriminazione nell'occupazione e contro le discriminazioni razziali ed etniche nell'istruzione e nella protezione sociale non lasciano spazio a facili ottimismo.

Fino al Trattato di Amsterdam la competenza comunitaria in materia di uguaglianza dei sessi era limitata alla parità retributiva delle lavoratrici (articolo 119 del Trattato di Roma del 1957). Questa ristretta competenza, nonostante l'interpretazione eccezionalmente ampia datane dalla Corte di giustizia, ha, nel corso di 40 anni, inevitabilmente ridotto l'ambito dell'intervento legislativo dell'Unione. Perciò aspetti che esulano dall'uguaglianza lavorativa non hanno potuto trovare spazio nella legislazione vincolante, ma sono stati solo oggetto di soft laws, di Risoluzioni o Raccomandazioni, come nel caso della partecipazione delle donne ai processi politico-decisionali, oppure, come nel caso dell'aborto, sono arrivati davanti alla Corte di giustizia solo attraverso degli escamotage (l'aborto incluso nella categoria dei servizi).

Le tre Direttive degli anni '70 che, insieme con quelle ben più deboli e lacunose degli anni '80, costituiscono il cuore della legislazione comunitaria in materia, proibiscono le discriminazioni di sesso nella retribuzione, nel trattamento di lavoro e nella sicurezza sociale.¹ Come l'articolo 119 del Trattato di Roma, sono prioritariamente finalizzate ad evitare che la manodopera femminile possa essere usata come elemento di distorsione della concorrenza nel mercato comune. Dato che, negli anni '70, le discriminazioni de jure caratterizzavano ancora tutte le legislazioni del lavoro dei paesi membri, queste leggi europee hanno svolto un importantissimo ruolo catalizzatore rispetto all'adeguamento delle norme nazionali alle garanzie di uguaglianza formale. La nostra legge 903 del 1977 sulla parità nel lavoro ne è un esempio. Successivamente, a partire dagli anni '90, queste direttive hanno trovato una rinnovata importanza come strumenti di resistenza delle lavoratrici contro i processi di deregolamentazione del lavoro.

L'Ue è stata influente anche nel promuovere la legislazione e la politica delle azioni positive e delle pari opportunità soprattutto nei paesi Mediterranei dove sono state iniziate grazie ai fondi europei. Già dal 1976 la direttiva sull'uguaglianza di trattamento legittima le azioni positive, come rimedio alle disparità e alle discriminazioni di fatto

che le donne incontrano nel mercato del lavoro, ossia come deroga all'uguaglianza formale. Delle deroghe legittime all'uguaglianza formale la Corte di giustizia ha sempre dato un'interpretazione restrittiva, fino alla famosa sentenza Kalanke (1995) che ha giudicato illegittime, in quanto discriminatorie nei confronti dei lavoratori, le quote nella selezione per l'impiego nei settori in cui le donne sono sottorappresentate. Dunque, nella nozione comunitaria, le azioni positive sono state un mezzo per riequilibrare le opportunità delle donne non per ridistribuire risultati - posti di lavoro o carriere - come nelle politiche americane di affirmative action o nel sistema svedese di quote. Bisogna arrivare al trattato di Amsterdam perché le quote nella selezione per l'impiego siano legittimate, a patto che non riguardino solo le donne, ma siano a favore del "sesso sottorappresentato", nel rispetto del divieto di discriminazione di sesso. Alla luce di questa disposizione anche la Corte di giustizia ha corretto il tiro nella sentenza Marshall (1997): non tutti i sistemi di quote sono illegittimi, ma solo quelli che accordano una preferenza automatica alle donne rispetto agli uomini, mentre sono invece da ritenersi conformi al principio dell'uguaglianza di genere i sistemi basati sulla valutazione di casi concreti in cui sia specificamente dimostrata l'esistenza di discriminazioni di fatto. Legittimando le quote per il sesso sottorappresentato, il diritto comunitario pone l'accento sull'equità delle procedure e dei criteri per la loro attribuzione e tenta una via per superare la contrapposizione tra uguaglianza di opportunità e uguaglianza di risultati che ha attraversato e attraversa il dibattito giuridico e politico americano ed europeo.² Tuttavia la nuova disposizione del Trattato non costituisce nessun obbligo per i governi membri. Perciò potrebbe non rappresentare un freno rispetto all'attuale tendenza dei governi ad evitare nuovi vincoli alle imprese e alla libertà di mercato e, dunque, a disincentivare anche i pochi e frammentari programmi di azioni positive precedentemente avviati nei luoghi di lavoro.

Poiché la Direttiva del 1976 lasciava agli stati membri la discrezionalità sul modello di azioni positive da adottare, i governi hanno per lo più optato per il modello volontario, basato sulla contrattazione tra le parti sociali, lasciando a quest'ultime o alla pubblica amministrazione la responsabilità di promuoverle e definirne i caratteri. Per questo motivo e per il fatto che il sostegno politico e finanziario dei governi è sempre stato debole, i programmi di azioni positive sono stati pochi, frammentari e discontinui (con l'eccezione della Danimarca e del sistema svedese di quote, in vigore ben prima dell'ingresso di questo paese nell'Ue nel 1995).

A partire dalla seconda metà degli anni '80, per aggirare le resistenze dei governi a qualsiasi ulteriore legislazione sociale, la Commissione europea si è "autolimitata" rispetto alle proposte legislative che non avevano speranza di essere approvate dal Consiglio dei ministri ed ha, invece, dato impulso alle politiche promozionali delle pari opportunità e alla legislazione non vincolante per gli stati membri (dalla Risoluzione del 1990 contro le molestie sessuali sul posto di lavoro alla Raccomandazione sugli asili del 1992). Come corollario di queste politiche la Commissione ha mobilitato la pressione delle organizzazioni delle donne e ha sviluppato reti femministe transnazionali, fino ad incoraggiare e finanziare la formazione e l'attività della Lobby Europea delle donne. In altri termini, la

Commissione, per aggirare la difesa della sovranità nazionale da parte dei governi e promuovere le proprie politiche, ha usato la strategia di mobilitare e sostenere i soggetti politici e sociali direttamente interessati all'interno dei paesi membri, aprendo le porte di Bruxelles ad organizzazioni della società civile e alle loro attività di lobbying. Come altri gruppi sociali scontenti delle politiche nazionali, le organizzazioni di donne sono state pronte ad afferrare quest'opportunità e a sviluppare una complessa azione di lobbying presso le istituzioni europee.

Mediante i quattro Programmi d'azione sulle pari opportunità tra uomini e donne (1982-2000), il Programma Now e l'integrazione delle politiche di pari opportunità all'interno dei Fondi Strutturali e di tutte le politiche comunitarie (mainstreaming), la Commissione ha fornito stimoli economici e modelli di azione politica ai governi membri. Incentivando azioni positive per la formazione e riqualificazione professionale delle lavoratrici disoccupate, inoccupate o che si reinseriscono nel mercato del lavoro e programmi di promozione della flessibilizzazione delle condizioni, degli orari e dei cicli di vita lavorativi (part-time, congedi parentali e familiari, ecc.) ha fornito ai governi delle linee guida, che hanno anticipato e promosso le attuali politiche nazionali per l'occupazione.

Nel loro insieme i Programmi sulle pari opportunità hanno risposto ad un progetto modernizzatore di sostegno all'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, tramite l'adeguamento della loro formazione professionale, allo scopo di farne il perno della flessibilizzazione dei tempi e dell'organizzazione del lavoro e nell'ottica di una più efficiente gestione delle responsabilità professionali e familiari da parte di uomini e donne. Questo progetto, secondo il libro bianco di Delors del 1993 e le politiche occupazionali concordate nel Consiglio europeo di Essen (1994) che vi si ispirano, è finalizzato alla generale riduzione dei costi del lavoro, facendo leva sulle donne e sui giovani come risorsa per incrementare la competitività dell'economia europea. In questo senso ad Essen i capi di stato e di governo, prendendo atto infine dei più elevati livelli di disoccupazione femminile, hanno fatto delle politiche di pari opportunità uno degli assi fondamentali delle politiche occupazionali (il cosiddetto quarto pilastro). Da allora in poi - nelle politiche occupazionali decise nel summit di Lussemburgo (1997) come in quelli di Vienna (1998) e Colonia (1999) - le politiche di pari opportunità, intese come sinonimo di impiegabilità delle donne, ossia di formazione professionale delle disoccupate e inoccupate e di flessibilità del lavoro, sono diventate centrali nelle politiche occupazionali dei governi.

Tuttavia, mentre fin dalla prima metà degli anni '80, la Commissione ha cercato di promuovere una regolamentazione comunitaria della flessibilità del lavoro e di coinvolgere anche i padri nelle responsabilità familiari, le sue proposte di Direttive sui congedi parentali e sulla protezione dei lavoratori part-time e con contratti temporanei sono rimaste inapprovate dal Consiglio dei Ministri per più di un decennio. Solo recentemente, grazie al nuovo ruolo politico assegnato alla negoziazione tra le parti sociali e, dunque, ai due primi accordi raggiunti tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali europee, hanno visto la luce la direttiva sui congedi parentali e quella sulla regolamentazione del lavoro part-time.³ La direttiva sui

congedi parentali, lasciando alla discrezionalità dei governi sia l'attribuzione in forma trasferibile o meno del diritto individuale al congedo, sia le disposizioni relative alla sua retribuzione o meno, sia quelle sulle garanzie previdenziali e di mantenimento dello status lavorativo, non ha chiamato in causa le normative nazionali già in vigore, eccetto che nei casi del Lussemburgo, del Belgio e dell'Irlanda. Com'è noto, queste leggi non hanno mai incentivato l'uso dei congedi da parte dei padri, se non nel caso della Svezia, dove è previsto non solo un diritto individuale del lavoratore, ma anche una buona retribuzione, che è condizione essenziale per l'esercizio da parte degli uomini di questo diritto, altrimenti eccessivamente penalizzante dei redditi familiari.⁴ La direttiva sulla regolamentazione del lavoro part-time proibisce le discriminazioni contro i lavoratori part-time, eccetto nei casi in cui un trattamento differente rispetto a quello dei full-timers sia giustificato da "ragioni oggettive" dimostrate dal datore di lavoro, ed esclude dall'ambito dell'uguaglianza di trattamento con i lavoratori full time tutta la materia dei contributi previdenziali, ossia l'area dove si concentrano le discriminazioni più gravi. Dunque, mentre negli ultimi quindici anni i lavori atipici, temporanei, part-time ecc, si moltiplicavano fino a rappresentare la maggioranza dei posti di lavoro creati in Europa, la lunga assenza di una regolamentazione comunitaria ne ha favorito la deregolamentazione. Questi lavori, quando non sono deregolati, sono tutelati da leggi nazionali che vi autorizzano varie forme di discriminazione - nell'accesso alla carriera, nelle prestazioni previdenziali, nei congedi di maternità ecc. Essi sono per lo più appannaggio di donne e giovani. Basti pensare che nel 1996 i contratti part-time riguardavano il 17% dei lavoratori dell'Ue e tra questi le donne rappresentavano l'83%.

Il funzionamento delle leggi di uguaglianza, riducendosi la percentuale di lavoratrici con contratti standard che ne è effettivamente coperta, risulta minato dalle fondamenta. Nello stesso tempo, la trasformazione in senso lavoristico dei sistemi nazionali di welfare ha contribuito a indebolire ulteriormente i diritti sociali delle donne, data la loro minore presenza e la loro debolezza nel mercato del lavoro.

Mentre indebolivano i diritti sociali delle donne, le politiche comunitarie hanno cercato di promuoverne la partecipazione in tutti gli organi di decisione politica. A partire dal Terzo Programma d'azione⁵ all'inizio degli anni '90, quando il PE aveva ancora dei poteri così limitati che era addirittura eufemistico parlare di deficit democratico europeo, la Commissione e lo stesso parlamento si sono fatti promotori di quest'idea. La Raccomandazione del 1996 sulla partecipazione delle donne e degli uomini nei processi decisionali è il più importante di una serie di atti non vincolanti con cui l'Ue ha risposto alle pressioni delle parlamentari e delle femministe, specialmente dei paesi scandinavi. La Raccomandazione, come gli atti che l'hanno preceduta, si focalizza sia sulla promozione delle donne nei sistemi elettorali che sulla loro promozione in tutti i centri decisionali della politica e della società civile. In questo modo si sono confuse insieme istanze contraddittorie. Infatti la promozione delle donne nelle liste elettorali riguarda la correzione di flagranti disuguaglianze nell'esercizio dei diritti politici, il rimedio ad evidenti deficit della democrazia e, dunque, tutte le cittadine e i cittadini. La promozione di un numero paritario di donne nelle assemblee elettive

(democrazia paritaria) rimanda, invece, ad una nozione di rappresentanza delle donne in quanto donne, in quanto gruppo, e, dunque, ad un'idea corporativa della democrazia. La promozione delle donne nei livelli dirigenziali della società civile, riguarda, poi, soltanto l'effettività del principio di non discriminazione all'interno delle professioni interessate. Mediante l'ideologia per cui la presenza numericamente equilibrata o paritaria delle donne in tutti i centri decisionali sarebbe in sé una condizione per il progresso di tutte, s'è teso a cementare un "blocco femminile" attorno alle richieste di un "ceto" politico femminile e di ceti medi di professioniste e ad indirizzare in senso corporativo le istanze di democrazia delle cittadine. Con l'enfasi sulla promozione delle donne in tutti i centri decisionali, che, non essendo accompagnata da alcun incentivo o obbligo per i governi membri, è stata finalizzata più che altro a formare e orientare l'opinione pubblica, s'è teso a catturare il consenso del personale politico e dei ceti medi. In questo modo si è cercato di fronteggiare la crisi di legittimità dell'Ue e di costruire il consenso dell'elettorato femminile attorno al "progetto Europa".

In conclusione, la Commissione e il PE, per portare avanti il progetto espansivo dell'ordine istituzionale comunitario, aumentando il loro potere e la loro legittimazione, e promuovere le politiche di radicale riforma del modello sociale europeo, hanno aperto le porte ad alcune domande delle donne, che vi hanno trovato uno spazio politico e simbolico in cui poter influenzare le politiche nazionali e dare visibilità ad alcune richieste ignorate nei loro paesi - dalla partecipazione agli organismi decisionali, alle politiche contro le specifiche forme di violenza che le colpiscono, alla promozione dei Women's Studies. Attraverso le reti femministe europee di lobbying, hanno influenzato l'agenda politica delle donne presenti nelle istituzioni degli stati membri e le diverse culture politiche nazionali. Queste reti, d'altro canto, nonostante la grande capacità di lobbying, hanno condotto una politica particolaristica, di scarso impegno rispetto alle questioni generali e di scarsa influenza rispetto agli aspetti più cruciali della costruzione europea. Se, da un lato, hanno influenzato la politica della Commissione ampliandone le tematiche ed estendendo la nozione di pari opportunità e di mainstreaming, dall'altro, ne hanno spesso accettato le priorità rispetto alla ristrutturazione del modello sociale. Addirittura, nel caso specifico della Lobby Europea delle donne, si è correttamente parlato di un atteggiamento di completa *loyalty* nei confronti della Commissione (Woodward 1997). Del resto, la stessa modalità politica dell'azione di lobbying mediante reti associative, sfuggendo a qualsiasi responsabilità democratica e controllo pubblico, inevitabilmente amplifica la distanza politica tra l'élite politica e professionale che vi è coinvolta e il vasto attivismo femminile capillarmente diffuso nella società.

Complessivamente negli anni '90 le politiche di pari opportunità/impiegabilità sono state al centro della trasformazione dello stato sociale imperniata sulle politiche "attive" del lavoro, così come della ristrutturazione del mercato del lavoro dove i lavori atipici occupati da donne e giovani sono stati la punta di diamante nell'erosione dei sistemi di regolamentazione del lavoro. Nuove opportunità d'occupazione sono state aperte per le donne, specialmente nel sud Europa dove la presenza delle donne nel mercato del lavoro era particolarmente bassa, ma la disoccupazione femminile

non e' stata certo curata dalla flessibilita' del lavoro, bensì solo in parte tenuta a bada o nascosta nella sottoccupazione del part-time. Benche' le lavoratrici part-time non possano esser considerate un gruppo omogeneo perche', specie nei paesi dove questa forma di lavoro e' piu' diffusa, come l'Inghilterra, la Svezia o l'Olanda, vi si ritrovano anche professioniste altamente qualificate e ben retribuite, tuttavia la stragrande maggioranza e' costituita dalle lavoratrici meno qualificate, che piu' subiscono le forme di discriminazioni connesse con questo nuovo tipo di segregazione occupazionale. Promuovendo la presenza sul mercato del lavoro delle donne e dei giovani, di tutti i membri adulti della famiglia, le politiche di pari opportunita' hanno contribuito alla modernizzazione della famiglia e all'emergere di un nuovo modello basato sul doppio reddito, rispondente al calo dei salari maschili e ai rischi di poverta' connessi con la ristrutturazione dello stato sociale e la precarizzazione del lavoro. Nell'ottica della promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro quale condizione fondamentale della modernizzazione del modello sociale europeo, si spiega il recente interessamento dell'Ue per la legislazione e le politiche a favore della famiglia, che, benche' a lungo sollecitate dalle reti europee di donne, sembravano destinate a rimanere al di fuori delle competenze comunitarie. Dalla Direttiva sui congedi parentali ad altre proposte legislative per incentivare un ambiente di lavoro family-friendly, dalle proposte di includere nella sicurezza sociale il lavoro di cura non retribuito alla promozione di servizi di custodia dei bambini e di assistenza agli anziani, sta prendendo forma un'area d'intervento comunitario completamente nuova, destinata a stimolare e sostenere un equilibrio tra lavoro e vita familiare adeguato alla modernizzazione europea.

Diritti umani delle donne e cittadinanza europea

L'imponente processo di trasformazione delle societa' europee pilotato dall'Ue e' stato ottenuto a spese della partecipazione e del controllo democratico. I trattati, che, secondo la Corte di giustizia prevalgono sul diritto nazionale e talora anche sulle stesse costituzioni degli stati membri, hanno deformato le democrazie europee. Ne' alle limitazioni di fatto dei poteri dei parlamenti nazionali s'e' accompagnata una paragonabile crescita della democrazia a livello europeo. Percio', per non rinunciare alle conquiste democratiche e sociali realizzate nel dopoguerra si rende necessario stipulare una vera e propria Costituzione europea, come, del resto, anche le vicende della guerra nella ex-Jugoslavia hanno drammaticamente evidenziato. A fronte della posizione della Corte di giustizia, e di quanti a lei si richiamano, che riconosce valore di Costituzione ai Trattati (Grimm 1996), e' venuta acquistando credito, nel dibattito politico sull'Europa, l'idea che per restaurare la democrazia sia necessario dar vita ad un processo costituente che ridisegni le istituzioni comunitarie sottoponendole, da un lato, alle forme della democrazia politica e, dall'altro, alla garanzia dei diritti umani fondamentali (Ferrajoli 1994; Habermas 1996; Beck 1999).⁶ A partire da una definizione ampia ed inclusiva dei diritti umani, che sia in grado di fornire adeguate garanzie anche a milioni di immigrati, si tratta di disegnare la cittadinanza dell'Unione in modo che non risulti piu' subordinata al possesso della cittadinanza

nazionale degli stati membri e configuri un rapporto diretto tra l'Unione e i suoi cittadini.

Dal punto di vista femminile una Costituzione europea rappresenta una sfida in più, la sfida alla incompletezza e alla debolezza dei diritti garantiti alle donne a livello nazionale. E' in questo senso che le donne a vario titolo impegnate nelle istituzioni dell'Ue hanno da tempo intrapreso un serrato confronto politico sulla prospettiva di genere nella costruzione della cittadinanza e della democrazia dell'Unione.

Partendo dalla critica femminista all'approccio esclusivamente antidiscriminatorio ai diritti delle donne, che, fondandosi sull'assunzione di un soggetto di diritto universale-sessualmente neutro, include le donne nella cittadinanza solo sulla base della loro assimilazione con altri gruppi discriminati (minoranze etniche, gruppi razziali, ecc.), ha preso piede il nuovo paradigma giuridico elaborato nel corso degli anni '90 dalla giurista belga Eliane Vogel-Polsky. Questo prevede la garanzia nella futura Costituzione europea di uno specifico e autonomo diritto fondamentale all'uguaglianza di uomini e donne, che servirebbe a rendere esplicito il riconoscimento giuridico delle componenti sessuate del genere umano e, assicurando il diritto all'uguaglianza sostanziale dei sessi come diritto autonomo e distinto dal divieto di discriminazione di sesso, permetterebbe di superare l'uguaglianza formale, attraverso diritti diseguali di uomini e donne (Vogel-Polsky 1994). Secondo la spiegazione che ne dà la stessa Vogel-Polsky (2000), il diritto fondamentale all'uguaglianza di uomini e donne è profondamente diverso dall'uguaglianza formale davanti alla legge, perché nel primo caso le azioni positive sono costituzionalmente imperative, mentre nel secondo sono tollerate solo se si dimostra che sussistono circostanze che legittimano "trattamenti preferenziali". L'introduzione dell'identità sessuale nella definizione della cittadinanza avrebbe come corollario l'iscrizione della parità in tutti gli ambiti del diritto, ossia l'adozione di regole vincolanti per garantire l'uguale partecipazione di donne e uomini nelle istituzioni sociali, politiche, amministrative e nel funzionamento delle istituzioni dei tre poteri dello stato (Vogel-Polsky 1996). Si verrebbe così a fondare il diritto alla partecipazione paritaria in tutte le istituzioni politiche, come forma di gestione della cosa pubblica equilibrata tra le parti sessuate del genere umano. In quest'accezione, che ha ispirato anche il movimento per la parité in Francia, la democrazia paritaria significa che la componente femminile e quella maschile dell'umanità debbono essere equamente rappresentate e equamente partecipare ai processi decisionali, come rappresentanti, entrambi, sia degli elettori che delle elettrici. Le elette, non diversamente dagli eletti, rappresenterebbero allo stesso tempo il loro sesso e i propri elettori, uomini e donne. La rappresentanza politica sarebbe nello stesso tempo rappresentanza degli individui, elettori ed elettrici, e delle collettività sessuate e delle identità sessuali, una specie di quadratura del cerchio di rappresentanza neutro-universale e rappresentanza politica sessuata insieme. Come per il movimento francese per la parité, l'universalismo della cittadinanza e della rappresentanza politica sarebbe attingibile solo mediante la loro sessuazione, riconoscendo che la differenza sessuale è un dato immediato e un'irrinunciabile componente dell'universale e concependo, dunque, l'universale come

sessuato.⁷ Secondo Vogel-Polsky (2000), il fondamento teorico della nozione di cittadinanza sessuata risiede nell'assunzione che "la costruzione dell'identità sociale di una persona e il suo posto nell'ordine economico, politico, sociale e civile è basato sulla differenza biologica di sesso" per cui "è necessario inserire il genere nella definizione del soggetto legale". I fondamenti della cittadinanza sessuata e della rappresentanza politica paritaria risiederebbero, dunque, nella naturalità delle componenti sessuate del genere umano e "nell'autonomia della collettività femminile" che sarebbe il necessario presupposto dell'autonomia individuale della singola donna. Da questa operazione di biologizzazione del sociale consegue una concezione organicistica della comunità politica che nega il carattere convenzionale e negoziato del moderno patto sociale. L'implicazione inevitabile sarebbe il ritorno all'istituzionalizzazione delle "naturali" funzioni femminili e alla costrizione dentro la camicia di forza di un'identità di genere istituzionalizzata che rischierebbe di annullare tutti i progressi di autonomia individuale che le donne si sono conquistate. Rivalorizzando sul piano normativo i vincoli di sesso, sulla scia di quanto già teorizzato da Irigaray (1994), Vogel-Polsky finisce per tornare a bloccare all'interno di una presunta collettività femminile l'autodeterminazione individuale della donna.⁸ Parlamentari, sindacaliste e la Lobby Europea delle donne, pur non condividendo questa visione organicistica della società, hanno però sposato il paradigma del riconoscimento del diritto fondamentale all'uguaglianza sostanziale di uomini e donne come diritto autonomo e distinto dal divieto di discriminazione di sesso (CCEO 1997, ETUC 1996, EWL 1997). Hanno perciò richiesto che venisse aggiunto ai diritti fondamentali che l'Ue s'impegna a rispettare. In questo modo, si vorrebbe fornire un solido fondamento giuridico a misure positive a favore delle donne, aggirando i limiti restrittivi che esse hanno incontrato nel divieto di discriminazione di sesso e legittimando deroghe ampie e generali all'uguaglianza formale, fino a configurare, nella visione della Lobby come in quella di Vogel-Polsky, un vero e proprio diritto sessuato alle azioni positive. In questo senso le azioni positive sarebbero un diritto delle donne, non in quanto gruppo discriminato, bensì in quanto sesso. In quanto diritto sessuato diventerebbero, dunque, del tutto analoghe alle forme di tutela che erano fondate, appunto, sulla differenza di sesso. In quanto deroghe generali e incondizionate all'uguaglianza formale, non potrebbero che conservare, se non rinforzare, l'esistente nozione di femminile, così come costruito negli attuali rapporti sociali, la sua dimensione strutturale di svantaggio e i relativi stereotipi. L'uguaglianza sostanziale, che, secondo questa visione, sarebbe incompatibile con l'uguaglianza formale, mi sembra che vada considerata, invece, come principio per incrementare l'effettività di quest'ultima e potenziarne l'efficacia, riducendo gli ostacoli di fatto all'uguale godimento dei diritti. In questo senso, la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione della discriminazione contro le donne garantisce la non discriminazione "de facto", oltre alla non discriminazione "de jure", e a questo scopo legittima misure positive in tutti gli ambiti del diritto, incluso quello della eleggibilità negli organismi della rappresentanza politica. Nella futura costituzione europea si tratterebbe, dunque, di conformarsi a questa norma di diritto

internazionale. Si tratterebbe, anzi, di potenziare il generale divieto di discriminazioni di sesso, razza, ecc., previsto nel Trattato di Amsterdam, sostituendolo con una norma di effetto diretto estesa anche a combattere gli ostacoli di fatto che impediscono a persone e cittadini il pieno esercizio dei loro diritti. Il principio di non discriminazione, infatti, ha valore universale, riguarda l'universalità delle persone e, come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. In questo senso risulta alquanto controversa l'obiezione femminista contro l'omologazione della discriminazione di sesso a quella contro altri gruppi razziali, religiosi, ecc. L'obiezione si fonda sul fatto che le donne non costituirebbero una categoria, figurando all'interno di tutte le altre categorie usualmente menzionate nel divieto generale di discriminazione, ma è evidente che questo stesso argomento potrebbe essere utilizzato anche per le altre categorie citate, trovandosi, ad esempio, i neri a figurare sia tra le donne che tra gli uomini, tra i musulmani o i cattolici, tra gli eterosessuali o gli omosessuali (Mossuz-Lavau 1998). L'ampliamento del generale divieto di discriminazione, fino ad includere gli ostacoli di fatto che incidono sulle condizioni di esercizio dei diritti, verrebbe a fondare la legittimità di misure positive per tutti i gruppi "svantaggiati" in tutti gli ambiti del diritto.

La politica delle azioni positive è invero d'efficacia limitata, non fosse altro perché inevitabilmente stretta tra il divieto di discriminazione formale e i rischi delle deroghe troppo generali all'uguaglianza di fronte alla legge. E soprattutto, per la sua stessa natura redistributiva, agisce solo sugli effetti svantaggiosi, mentre è intrinsecamente inadatta a trasformare la cultura dominante e a rimuovere le cause strutturali che nei rapporti sociali costruiscono la differenza di sesso e di genere, nonché altre differenze sociali o razziali, come svantaggi, riproducendole, quindi, in quanto tali.

Tuttavia i limiti della giustizia distributiva e di una nozione di uguaglianza solo come uguaglianza di beni e risorse non ne possono far dimenticare l'indispensabile funzione di correttivo alle iniquità create dagli attuali rapporti sociali. Non è a caso, che sia in Europa che in USA, l'attacco politico contro le azioni positive sia stato guidato prevalentemente da posizioni neolibériste. Del resto, i limiti delle azioni positive non vengono nascosti nemmeno da molti convinti sostenitori e sostenitrici di questa strategia. Le azioni positive sono servite e possono servire a fornire risorse e condizioni migliori per rinegoziare diritti e poteri, senza necessariamente occultare né la consapevolezza delle ragioni per cui costituiscono un mezzo inadeguato a eliminare le cause strutturali degli svantaggi delle donne, né, dunque, la radicalità dei conflitti di sesso/genere.

Punto di partenza basilare per rinegoziare i diritti umani delle donne nella futura costituzione europea è il riconoscimento, all'interno del catalogo di diritti fondamentali garantiti dall'Ue, dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, del diritto all'autodeterminazione della sessualità e alla libertà procreativa. Il riconoscimento di questi diritti è, infatti, il fondamento dell'autonomia della donna come persona, e, quindi, della possibilità che il diritto alla libertà, alla vita e al rispetto della sua dignità le siano garantiti in modo uguale agli uomini. Poiché la Dichiarazione di

Vienna sui Diritti Umani (1993) e la Piattaforma d'azione di Pechino (1995) già impegnano i governi europei a garantire i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, si tratta di tradurre questi impegni in specifiche garanzie legali. Si costituirebbe così la competenza giuridica perché la violazione di questi diritti sia, ad esempio, inclusa tra i motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo in tutti i paesi dell'Unione e per provvedimenti che migliorino le legislazioni nazionali sull'aborto e aiutino a superare la proibizione irlandese, fino ad oggi formalmente riconosciuta dall'Ue. Su questi temi, tuttavia, esistono tra le donne grandi divisioni che sono probabilmente all'origine del fatto che, paradossalmente, il riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne non sia stato incluso in molte proposte dirette a fondare l'identità femminile nella cittadinanza europea e abbia trovato un qualche spazio solo nella piattaforma dei sindacati europei e nella Carta per una nuova cittadinanza europea del Gruppo Parlamentare del Partito del Socialismo Europeo.⁹

Posizioni politiche molto diverse attraversano le donne anche rispetto ai diritti sociali. Tutte le donne impegnate nelle istituzioni europee si sono concentrate sull'obiettivo della individualizzazione dei diritti nei sistemi di previdenza sociale e sull'inclusione nel Trattato della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che, pur molto importante, è, tuttavia, tanto più insufficiente dal punto di vista di genere, dal momento che non prevede garanzie per chi non rientra nella popolazione attiva. Si tratterebbe, invece, di garantire un ampio zoccolo di diritti sociali fondamentali dei cittadini e delle cittadine (tutela della salute, accesso a servizi pubblici di qualità, tutela delle cittadine - non solo lavoratrici - gestanti e puerpere, reddito minimo garantito come protezione dalla precarizzazione del lavoro, previdenza sociale per il lavoro di cura non retribuito), in grado di contrastare la tendenza alla trasformazione lavoristica dello stato sociale. Si dovrebbe inoltre adottare una legislazione che garantisca il diritto individuale di lavoratori e lavoratrici a congedi parentali e familiari ben retribuiti, traducendo in uguali diritti le esigenze di cui storicamente sono state portatrici le donne, eliminando le forme di discriminazione che gli uomini subiscono in questo campo e rendendoli, dunque, più uguali alle donne. Tuttavia neppure queste ampie garanzie di cittadinanza sociale possono bastare a correggere la debolezza dei diritti delle donne, se non si impone un cambiamento alle attuali politiche di flessibilizzazione del lavoro, se non si intacca la gerarchia di genere del mercato del lavoro che si rende evidente nel doppio modello di flessibilità, nell'identificazione delle donne come lavoratrici part-time e degli uomini come forza lavoro mobile e disponibile alle più irregolari forme di allungamento dell'orario di lavoro. Da questo punto di vista la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro garantirebbe una pre-condizione per una maggiore uguaglianza tra i sessi, aprendo nuove possibilità per una più equa divisione del lavoro nel mercato e nel privato familiare (OECD 1994). Tuttavia la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, benché utile ad avvicinare il modello lavorativo di uomini e donne, ha raccolto solo parziali consensi tra le donne delle istituzioni europee. Molte hanno, invece, caldeggiato l'incentivazione del part-time come forma di lavoro più rispondente a bisogni, desideri e "libertà" femminili, benché le ricerche empiriche non confermino univocamente questa tesi (Maruani 1997; Bettio *et.al.* 2000). In questo

modo hanno contribuito a creare un'opinione favorevole alle politiche del lavoro promosse dalle istituzioni europee e alla diffusione di quella che oggi è la forma più minacciosa di segregazione occupazionale che mantiene povertà, dipendenza economica e debolezza dei diritti delle lavoratrici degli strati sociali più svantaggiati. Questa debolezza, se non può essere meccanicamente considerata quale causa principale della scarsa presenza delle donne negli organismi politico-rappresentativi, non può nemmeno essere sottovalutata, come nelle posizioni prevalse tra le donne delle istituzioni europee che hanno concentrato il massimo dei loro sforzi nel tentativo di costituzionalizzare il principio della democrazia paritaria. Nell'accezione delle parlamentari europee e della Lobby Europea delle donne, che è ben più generalmente condivisa di quella teorizzata da Vogel-Polsky, la democrazia paritaria non si riferisce all'equilibrio tra le due componenti sessuate dell'umanità nella rappresentanza politica, bensì alla presenza numericamente paritaria delle donne nelle assemblee rappresentative e in tutti gli organi di governo, ossia alla rappresentanza politica delle donne in quanto gruppo. Si vorrebbe, quindi, che ad essere rappresentati non siano più gli individui, bensì il gruppo "donne", sicché la rappresentanza diventi uno strumento per riflettere l'identità femminile. Ma né le donne costituiscono un gruppo sociale,¹⁰ né la rappresentanza politica è riducibile a semplice specchio dei rapporti sociali, alle appartenenze particolari di genere, classe, etnia, o a punti di vista corporativi, riguardando, invece, l'insieme dei problemi che pone la vita comune (Varikas 1997). Nemmeno esiste una universale prospettiva di donna, neanche sui problemi che riguardano specificamente le donne, perché i punti di vista variano inevitabilmente a seconda delle visioni politiche e delle appartenenze partitiche. Né le singole individualità possono essere ridotte ad un'organica appartenenza al gruppo "donne" e ancora una volta costrette all'interno di un'identità femminile. La rappresentanza politica di gruppo delle donne, come di altri gruppi oppressi, teorizzata da Young (1996), ispirandosi all'idea di un loro incorporamento collettivo e inclusione consociativa nello spazio pubblico, rischia di ridurre la politica ad una giungla di interessi corporativi, balcanizzare gli spazi pubblici e condurre ad una forma di accomodamento tra élites che hanno bisogno di perpetuare lo statuto di inferiorità del gruppo per giustificare il loro potere (Lamoureux 1996). D'altro canto, se ci si rivolge alle ricerche empiriche, non si trova convalidata l'idea che un'equilibrata rappresentanza delle donne negli organismi politico-decisionali assicuri politiche più "woman friendly" e la "demascolinizzazione" delle regole e del funzionamento delle istituzioni politiche.

Molti sono i fattori istituzionali (sistemi elettorali e di rappresentanza politica, sistemi partitici ecc.) che hanno un'influenza negativa indiretta sull'esercizio dei diritti politici delle donne (Lovendusky e Norris 1993). Sono stati, ad esempio, dimostrati in numerosi studi comparati gli svantaggi di un sistema elettorale maggioritario rispetto alle candidature femminili e i relativi vantaggi del sistema proporzionale. Tuttavia uno dei primi fattori di svantaggio femminile è relativo alle modalità di selezione delle candidature elettorali, che sono ampiamente monopolizzate dagli uomini, ed è connesso con la struttura e il funzionamento maschili dei partiti stessi. Dal momento che la

componente maschile ha utilizzato per anni un quota system vicino al cento per cento, il sesso da linea di discriminazione puo' diventare una linea di de-discriminazione, attraverso azioni positive tese a recuperare lo svantaggio passato e presente (Zincone 1992). Percio' dovrebbe essere adottata una norma antidiscriminatoria volta a combattere gli ostacoli di fatto che si frappongono alla effettiva uguaglianza nelle possibilita' d'accesso alle cariche elettive e a promuovere misure positive per il riequilibrio delle condizioni di eleggibilita' a livello locale, nazionale ed europeo.

Anche senza approfondire l'analisi e il dibattito rispetto alle tipologie di misure positive piu' adeguate e alla loro relativa efficacia nei vari sistemi elettorali, l'esperienza di molti paesi europei evidenzia che, pure con sistemi di quote nelle candidature piu' o meno imperfetti, e' possibile rompere il monopolio maschile nelle assemblee elettive.

Come dimostrano la legge francese sulla presenza obbligatoria del 50% di candidate nelle liste elettorali e la proposta di riforma costituzionale sul riequilibrio della rappresentanza, presentata dal governo D'Alema, oggi i partiti della sinistra hanno bisogno di aprirsi alle donne per tentare di far fronte al loro scollamento dalla societa' e alla crisi delle forme tradizionali della democrazia rappresentativa. Queste istanze di modernizzazione della politica dischiudono opportunita' nuove che e' possibile far valere pure a livello europeo e utilizzare in una direzione di effettivo progresso per le donne, anche al di la' e in critica verso le stesse intenzioni dei partiti e dei governi di sinistra.

L'uguaglianza nell'accesso alla rappresentanza politica non e' che una delle condizioni per perseguire delle politiche che trasformino la debolezza dei diritti civili e sociali delle donne, destrutturino il maschile e la gerarchia di genere sedimentati nelle istituzioni e nella cultura, ossia delle politiche che agiscano sulla complessita' di fattori culturali, sociali e politico-istituzionali che contribuiscono a produrre gli ostacoli di fatto al pieno esercizio dei diritti politici da parte delle donne.

Per procedere oltre quest'ampliamento democratico inclusivo delle donne non mi pare esista altra via se non quella di coniugare la rappresentanza politica neutra con le politiche sessuate e le pratiche del conflitto di sesso/genere dentro e fuori le istituzioni. Ne' la cittadinanza puo' essere ristretta al solo significato giuridico, che' e' anche partecipazione e conflitto, ne' la democrazia e la politica possono esser ristrette alla sola rappresentanza politica. Da qui la necessita' di cercare a livello europeo forme nuove della politica, che sappiano dare forza a voci e istanze critiche all'interno delle attuali reti e lobbies istituzionali e, anche al di la' di queste, sappiano dar vita a nuovi modi di transnazionalizzazione dei conflitti di sesso/genere e dei conflitti sociali.

In conclusione, mi sembra che la costruzione della cittadinanza europea dal punto di vista delle donne dovrebbe seguire vie alquanto diverse da quelle che hanno dominato lo scenario.

La critica femminista alla nozione liberale del cittadino come individuo atomisticamente astratto dalle relazioni sociali e affettive non puo' significare un tornare indietro dalla modernita', ripescando accezioni pre-moderne della comunita' e costringendo, ancora e di nuovo, l'individuo donna nell'identita' e appartenenza di genere. La sfida all'individualismo liberale deve essere condotta, invece, sul terreno

della sua interna contraddittorietà tra il valore fondativo della libertà individuale e l'incapacità a riconoscere e garantire l'autonomia della donna come persona. Autonomia della donna come persona significa innanzi tutto garanzia dei diritti umani delle donne, del diritto all'autodeterminazione della propria sessualità e del diritto alla libertà procreativa, con il suo corollario di specifici diritti sociali delle cittadine e lavoratrici gravide e puerpere. In questo senso il semplice divieto di discriminazione di sesso non è in sé sufficiente a garantire alla donna la piena autonomia come persona e cittadina. In questo senso la differenza di sesso non può essere soltanto ridotta e negata entro l'universale principio di non discriminazione - come il femminismo ha lungamente argomentato. D'altra parte, il divieto di discriminazione di sesso, de jure e de facto, di per sé non altera, bensì conserva e riproduce il modello maschile ancora intessuto in tanti aspetti del diritto (nel diritto di famiglia come nel diritto del lavoro) e strutturato nelle forme della politica, nella cultura, nei rapporti di produzione. Propone, dunque, alle donne uno svantaggioso adeguamento a questo modello, ossia una nozione di uguaglianza foggiate sul maschio. Perciò, si tratta di procedere oltre il divieto di discriminazione per trasformare l'esistente nozione di uguaglianza a misura maschile che trova il suo corollario nella nozione di diritti sociali e politici specifici e differenti delle donne. Si tratta di andare oltre il dualismo oppositivo, costruito dal pensiero maschile, tra questa idea di uguaglianza e la differenza femminile. Gli esiti di questa opposizione, tutta interna alla cultura dominante, sono oggi emblematicamente evidenziati da alcune eclatanti convergenze su obiettivi politici simili da parte di convinte sostenitrici delle politiche di pari opportunità e di altrettanto convinte fautrici delle politiche della differenza sessuale.¹¹ Per superare lo stallo di quest'opposizione si tratterebbe di pensare ad una diversa nozione di uguaglianza che, partendo dai bisogni e dalle istanze poste dalle donne, decostruisca il "maschile" nel diritto, nella cultura e nei rapporti sociali che, nell'interconnessione di pubblico e privato, lo costruiscono.¹²

¹ Direttiva sulla parità delle retribuzioni (75/117); Direttiva sulla parità di trattamento (76/207); Direttiva sulla parità nella sicurezza sociale (79/7); Direttiva sulla parità nei regimi professionali di sicurezza sociale (86/378); Direttiva sulla parità di trattamento nel lavoro autonomo (86/613).

² Su questo dibattito si veda Bacchi 1996 e Beccalli 1999. Va notato che, mentre nel dibattito americano la polemica contro le affirmative action per le minoranze etniche e razziali e per le donne è stata incentrata sull'argomento che associa l'uguaglianza di risultati all'uguaglianza d'ispirazione comunista e la giudica, dunque, incongruente col credo liberale, col rispetto del criterio del merito e con la competizione nel mercato, in Italia, invece, le azioni positive hanno incontrato il disinteresse o l'opposizione anche della sinistra più tradizionale, come Rifondazione comunista, che le ha considerate "solo un affare da donne", cancellando la memoria dell'origine delle quote come misure a favore delle "classi svantaggiate", nella Russia rivoluzionaria, e delle affirmative action come provvedimenti contro le discriminazioni precedentemente subite dai lavoratori sindacalizzati, nella legislazione del lavoro del

1935 (Wagner Act). Sulla Russia si veda Mezentseva 1996 mentre per la storia e il dibattito americano si veda Bacchi.

³ Direttiva sull'accordo quadro sui congedi parentali concluso dall'UNICE, CEEP e CES (96/34); Direttiva sull'accordo quadro sul lavoro part-time concluso dall'UNICE, CEEP e CES (97/81).

⁴ Cacace e D'Andrea 1996

⁵ Terzo Programma d'azione (1991-95).

⁶ In questo senso s'è orientato il PE. Cfr. Il "Progetto di una costituzione dell'Unione europea" e la "Risoluzione per la costituzione sull'Unione europea" del 10. 2. 1994.

⁷ Per una ricostruzione del dibattito francese sulla parité e dei paradossi cui approdano i tentativi di rappresentare le donne sia come individui che come genere all'interno di un discorso politico universalista, si veda Scott 1997.

⁸ Per la critica di questa concezione della democrazia paritaria si veda Varikas 1997.

⁹ Carta "Verso una nuova cittadinanza europea per le donne e gli uomini" adottata dal Gruppo Parlamentare del Partito del Socialismo Europeo alla Conferenza "Verso una nuova cittadinanza europea" Bruxelles, 7 dicembre 1998.

¹⁰ Iris Young che è la massima teorica della rappresentanza politica specifica delle donne come di altri gruppi oppressi, prendendo le distanze da qualsiasi accezione "essenzialista" del gruppo "donne", utilizza l'analogia di Sartre di un insieme di persone in attesa dell'autobus per parlare della collettività seriale che costituisce la collettività delle donne (Young 1997). In effetti le donne non possono essere considerate come gruppo se non in questo senso di collettività seriale che si trova insieme in situazioni di discriminazione.

¹¹ L'esempio forse più clamoroso è quello della flessibilità del lavoro e del part-time che è un cardine delle politiche di pari opportunità, mentre, per la Irigaray e altre sostenitrici del pensiero della differenza sessuale, è un'espressione della libertà femminile.

¹² Suggestioni in questo senso, in polemica con le "politiche della differenza" teorizzate da Iris Young, si trovano in Fraser 1995.

Bacchi, Carol Lee. 1996. *The Politics of Affirmative Action: Women, Equality and Category Politics*. London: Sage

Beccalli, Bianca (a cura di). 1999. *Donne in quota*. Milano: Feltrinelli

-
- Beck, Ulrich. 1999. *Che cos'è la globalizzazione*. Roma: Carocci.
- Bettio, Francesca, Jill Rubery e Mark Smith. 2000. "Gender, Flexibility, and New Employment Relations in the European Union" in Mariagrazia Rossilli (a cura di) *Gender Policies in the European Union*. New York: Peter Lang Publishing.
- Cacace, Marina e Luciano D'Andrea. 1996. *Padri nei servizi per l'infanzia -Manuale sulle buone prassi nella condivisione di responsabilità tra uomini e donne*. Roma: Centro di Cooperazione familiare.
- CCEO. 1997. *Report. First Conference of Parliamentary Committees responsible for equal opportunities for women and men in the Member States of the European Union and in the European Parliament (CCEO): Intergovernmental Conference: the right to equality for women and men in the European Treaties*, Brussels 22–23 May 1997. Brussels: Belgian Senate.
- ETUC. 1996. *The ETUC's Specific Proposals for the Intergovernmental Conference*, October 1996. EG/FB/DS/GR/20.09.96. Brussels.
- EWL. 1997 *Amendments of the European Women's Lobby to the consolidated draft treaty text*, 6 June. Brussels: EWL.
- Ferrajoli, Luigi. 1994. "Dai diritti del cittadino ai diritti della persona" in Danilo Zolo (a cura di) *La cittadinanza*. Bari: Laterza.
- Fraser Nancy. 1995. "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age" *New Left Review* 212: 68-95.

-
- Grimm, Dieter. 1996. "Una costituzione per l'Europa?" in Gustavo Zagrebelsky, P. Paolo Portinaro e Jorg Luther (a cura di) *Il futuro della costituzione*. Torino: Einaudi.
- Habermas, Jurgen. 1996. "Una costituzione per l'Europa? Osservazioni su Dieter Grimm." in Gustavo Zagrebelsky, P. Paolo Portinaro e Jorg Luther (a cura di) *Il futuro della costituzione*. Torino: Einaudi.
- Hoskyns, Catherine. 1996. *Integrating Gender: Women, Law and Politics in the European Union*. London: Verso.
- Irigaray, Luce. 1994. *La democrazia comincia a due*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Lamoureux, Diane. 1996. "Femminismo, cittadinanza, democrazia" in Alisa Del Re e Jacqueline Heinen (a cura di) *Quale cittadinanza per la donna? La crisi dello stato sociale e della rappresentanza politica in Europa*. Milano: Angeli.
- Lovenduski, Joni e Pippa Norris (a cura di). 1993. *Gender and Party Politics*. London: Sage.
- Maruani, Margaret. 1997. "Super-disoccupazione e sotto-occupazione: l'attività femminile nella Francia degli anni Novanta". *Europa Europe* 3: 177-198.
- Mezentseva, Elena. 1996. "Le politiche dell'occupazione femminile in Russia fra ideologia ed economia" *altreragioni* 5: 81-95.
- Mortillaro, Isidoro Davide. 1998. *Dopo Maastricht. Cronache dall'Europa di fine secolo*. Bari: edizioni la meridiana.

-
- Mossuz-Lavau, Janine. 1998. *Femmes-hommes, pour la parité*. Paris: Presses de Sciences Po.
- OECD. 1994. *Women and Structural Change - New Perspectives*. Paris: OECD.
- Ostner, Ilona. 2000. "From Equal Pay to Equal Employability. Four Decades of European Gender Policies" in Mariagrazia Rossilli (a cura di) *Gender Policies in the European Union*. New York: Peter Lang Publishing.
- Phillips, Anne. 1999. "La rappresentanza rinnovata" in AAVV *Emily*. I libri di Reset.
- Pitch, T. 1993. "Diritto e diritti. Un percorso nel dibattito femminista". *Democrazia e diritto* 2: 3-47.
- Scharpf, Fritz W. 1996. "Politische Optionen im vollendeten Binnenmarkt". In *Europäische Integration*, edited by Markus Jachtenfuchs and Beate Kohler-Koch. Opladen: Leske + Budrich.
- Scott, Joan. 1997. "'La querelle des femmes' in the late twentieth century." *New Left Review* 226: 3-20.
- Varikas, Heleni. 1997. "Una cittadinanza 'in quanto donna?' Elementi del dibattito europeo: parità versus uguaglianza" in Franca Bimbi e Alisa Del Re (a cura di) *Genere e Democrazia*. Torino: Rosenberg & Sellier.
- Vogel-Polsky, Eliane. 1994. *Les femmes et la citoyenneté européenne*. Commission européenne, V/D/5: Egalité des chances. V/2337/94 FR. Bruxelles.

-
- Vogel-Polsky, Eliane. 1996. "Donne, cittadinanze europea e trattato di Maastricht." in Alisa Del Re and Jacqueline Heinen (a cura di) *Quale cittadinanza per la donna? La crisi dello stato sociale e della rappresentanza politica in Europa*,. Milano: Angeli.
- Vogel-Polsky, Eliane. 2000. "Parity democracy- Law and Europe" in Mariagrazia Rossilli (a cura di) *Gender Policies in the European Union*. New York: Peter Lang Publishing.
- Young, Iris Marion. 1996. *Le politiche della differenza*. Milano: Feltrinelli.
- Young, Iris Marion. 1997. "Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective" in *Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy and Policy*. Cambridge: Princeton University Press.
- Woodward, Alison E. 1997. "Policy Network Innovation: The Case of Gender and Europe." *Trimestre* XXX/3-4: 343-362.
- Zincone, Giovanna. 1992. *Da sudditi a cittadini*. Bologna: Il Mulino.